



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

PROT. R.U.46204/2019

Direzione Centrale Gestione Tributi e
Monopolio Giochi

A tutti i soggetti aggiudicatari della
procedura per l'affidamento in
concessione dell'esercizio a distanza
dei giochi pubblici di cui all'art. 1
comma 935, della legge 208/2015

Roma, 14 Marzo 2019

OGGETTO: procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio a
distanza dei giochi pubblici di cui all'art. 1 comma 935, della
legge 208/2015 – determinazione del Direttore della
Direzione centrale Pianificazione, Amministrazione e
Sicurezza sul lavoro prot. 15911/R.U. – aggiudicazione –
chiarimenti

In esito alle diverse richieste di chiarimenti pervenute si forniscono di
seguito, per argomenti, alcuni chiarimenti di carattere generale relativi alla
procedura in oggetto.

Si allegano inoltre alcuni chiarimenti di carattere più specifico, anch'essi
validi per tutti i soggetti aggiudicatari.

Termini per la consegna dei documenti

Come chiarito con la determinazione del Direttore della Direzione
centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul lavoro prot.
15911/R.U., l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016, diverrà efficace solo all'esito della verifica del possesso dei
requisiti previsti.

Tale verifica verrà effettuata da questa Agenzia, conformemente a
quanto previsto dall'art. 13.3 delle *“Regole amministrative per*

l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione" attraverso il sistema AVCpass. Sarà dunque la stessa Agenzia a richiedere, ove lo ritenesse necessario, ovvero ove non siano possibili i controlli tramite AVCpass, ulteriori mezzi di prova a codesti aggiudicatari, ex art. 86 del d.lgs. n. 50/2016. In alcuni casi tali richieste sono già state inviate. I termini per l'invio della documentazione così richiesta sono quelli indicati nelle medesime note singolarmente inviate.

Una volta esaminata la documentazione acquisita da questa Agenzia tramite AVCpass o espressamente richiesta a codeste società con apposita nota ex art. 86 citato, in caso di esito positivo dei controlli, sarà cura di questa Agenzia darne apposita comunicazione come previsto dall'art. 14 delle *"Regole amministrative"* citate.

Solo a partire dalla ricezione di questa comunicazione decorreranno i 60 giorni previsti dal seguente art. 14.2 per la presentazione della documentazione elencata nel medesimo articolo. All'esito dell'esame della documentazione così presentata, si riceverà la convocazione alla sottoscrizione.

Garanzia provvisoria

Si ricorda che, come previsto dall'art. 11.4 delle *"Regole amministrative"*, *"[l]a garanzia provvisoria [...] deve essere rinnovata , qualora la stipula della convenzione non avvenga entro il detto termine, fino alla data della stipula medesima"*.

Nel caso in cui sia necessario indicare un termine fisso, si ritiene possa essere congruo un termine di sei mesi dalla scadenza della garanzia provvisoria attualmente in vigore.

Quanto alla restituzione della garanzia provvisoria, in caso di aggiudicazione, la stessa verrà svincolata entro 30 giorni dalla stipula della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 11.6 delle *Regole amministrative*.

Garanzia definitiva:

Con riferimento a coloro che, già operatori, operano in un regime di continuità, si fa presente che, in caso di esito positivo dei controlli e di convocazione alla sottoscrizione, la garanzia definitiva di cui all'art. 15 potrà anche essere resa sotto forma di appendice delle garanzie attualmente in vigore, previo adeguamento del relativo oggetto, con l'indicazione del nuovo numero di concessione a mezzo di apposita appendice.

Il RUP del procedimento

Il Direttore centrale
Roberto Fanelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO A DISTANZA DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 935, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 - V SERIE

Domanda 1	<p>In relazione all'articolo 14, paragrafo 2, lettera j) delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione di cui all'art. 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, si richiede conferma del fatto che una società di capitali con sede legale in uno dei paesi cosiddetti "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, non debba produrre alcuna documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010 intitolato " <i>Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del Decreto - Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni</i>" a seguito dell'abrogazione dell'articolo 37 del Decreto- Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
Risposta 1	<p>Si conferma che, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, che ha abrogato l'art. 37 del D. L del 31 maggio 2010 n. 78, non è necessario produrre la documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.</p>
Domanda 2	<p>In relazione all'ar. 14, paragrafo 2, lettera g) delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, si richiede, in merito alla comunicazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto nonchè il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile, se, a nome di Società con sede legale in Stato estero, sia sufficiente produrre detto documento sottoscritto, con la sola firma autografa ovvero l'autenticazione da parte di pubblico ufficiale, completa di legalizzazione.</p>
Risposta 2	<p>Il suddetto documento può essere prodotto con la sola firma autografa, qualora si tratti di documentazione prodotta in lingua italiana. Qualora fosse redatto in lingua diversa da quella italiana, dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata in italiano, nelle forme legali previste dalla legislazione italiana, secondo quanto previsto dall'art. 14.3.</p>

Domanda 3	<p>In relazione agli articoli 13, par.3 e 14, per. 2, lettera k) delle regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, si richiede, in merito alla dichiarazione ex D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l'iscrizione della società presso gli istituti previdenziali con relativo numero di iscrizione, a nome di Società con sede legale in Stato membro, se sia sufficiente produrre documento ufficiale rilasciato dall'autorità competente in materia previdenziale nel detto Stato Membro in cui si attesti, da parte di detta autorità, la mancanza di obbligo di iscrizione per le Società, in conformità con quanto disposto dalla legislazione vigente.</p>
Risposta 3	<p><i>L'art. 86, comma 3, del D.Lgs, del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. li., prevede che " Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis)."</i></p>
Domanda 4	<p>Regole amministrative capitolo 14 - Adempimenti per la sottoscrizione della Concessione. Con riferimento all'art.14,2. lett. f) - dichiarazione che attesti l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente con l'indicazione del relativo numero d'iscrizione é necessario rilasciare la dichiarazione per tutte le società (con almeno il 2%) che partecipano la società che ha presentato domanda? E'richiesto di risalire la catena societaria fino al 2%?</p>
Risposta 4	<p><i>Le regole amministrative, al capitolo 14,2 lettera f) prevedono che venga presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R 445 /2000 attestante l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., con indicazione del relativo numero di iscrizione, sia per la società di capitali affidataria che per le eventuali società di capitali socie della stessa con una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2%.</i></p>
Domanda 6	<p>I) Per quanto concerne il requisito di cui alla lettera a) del paragrafo 14.2 delle Regole Amministrative, "documentazione comprovante la prestazione, ad esclusivo favore di ADM, della garanzia di cui al paragrafo 12.1", vorremmo sapere se la garanzia prestata da società attuale concessionaria di licenza possa essere considerata valida o se invece occorra prestare nuova garanzia. Inoltre vorremmo che ci fosse indicato l'ammontare della garanzia da integrare (nel primo caso) o da prestare (nel secondo caso).</p> <p>II) Per quanto attiene al requisito di cui alla lettera e) del paragrafo 14.2 delle Regole Amministrative, "dichiarazione, resa ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, e di imputazioni, né in Italia né all'estero, per uno dei delitti previsti dall'articolo 24, comma 25, del citato D.L. n. 98/2011", nell'ipotesi di una società con partecipazione al capitale superiore al 2% non residente in Italia: vorremmo avere conferma che sia sufficiente, ai fini della legalizzazione, la dichiarazione resa in uno Stato Membro sottoscritta dal legale rappresentante della società partecipante in presenza del notaio.</p>

Risposta 6	<p>I) Anche se già operatore Gad, l'assegnatario di una nuova concessione è tenuto a presentare la garanzia definitiva. In merito alla possibilità di integrare la garanzia in essere si rinvia ai chiarimenti generali.</p> <p>II) Ove la suddetta dichiarazione venga resa da uno Stato Membro, essa deve essere legalizzata dagli organismi di cui all'art. 33, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.</p>
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------